

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2332

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE E AD *INTERIM* DEL TESORO  
(VANONI)

Aumento a favore dell'Erario dell'addizionale su vari tributi prevista dal decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni

*Seduta del 22 novembre 1951*

ONOREVOLI DEPUTATI! — Le terrificanti alluvioni, che nell'attuale stagione hanno imperversato, con inaudita violenza, e tuttora imperversano in Italia, hanno posto il Governo di fronte alla urgente necessità di predisporre adeguati mezzi finanziari onde far fronte all'opera di soccorso e di assistenza dei sinistrati, alla ricostruzione e al riattamento di case, edifici, strade, ponti, viadotti, ecc., nonché a quanto altro occorre per affrettare il normalizzarsi della vita nelle zone devastate e per approntare opere idonee a scongiurare il pericolo di nuovi flagelli.

Il presente provvedimento è, appunto, rivolto ad assicurare allo Stato una congrua entrata da destinare a tali provvidenze e, in relazione a tale scopo, è sembrato opportuno di proporre che venga raddoppiata, per il periodo dal 1° gennaio-31 dicembre 1952, l'addizionale istituita con il decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, già elevata a cinque centesimi per ogni lira di vari tributi

erariali, comunali e provinciali con il decreto legislativo 18 febbraio 1946, n. 100.

Detta addizionale incide su un'ampia categoria di tributi, quali le imposte e relative sovraimposte sui redditi dei terreni e dei fabbricati, le imposte sui redditi di ricchezza mobile e redditi agrari, la imposta complementare progressiva sui redditi, le imposte di registro, successione, manomorta ed ipotecarie, nonché, fra i tributi locali, le imposte, tasse e contributi comunali e provinciali riscuotibili per ruolo, ai sensi del testo unico della finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni. Il provvedimento — il cui gettito per un anno si presume in lire 22 miliardi — si presenta, quindi, anche giusto, dal punto di vista della ripartizione dell'onere tributario, in quanto chiama a concorrere ad un'opera di alta solidarietà sociale la generalità dei contribuenti in relazione alla rispettiva capacità contributiva.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### ART. 1.

L'addizionale istituita col decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, ed elevata a centesimi 5 per ogni lira di vari tributi erariali, comunali e provinciali con decreto legislativo 18 febbraio 1946, n. 100, è ulteriormente elevata per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1952 a centesimi 10.

Il maggior provento dipendente dall'aumento di cui al comma precedente è riservato all'Erario e sarà versato in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

### ART. 2.

Il Ministro del tesoro provvederà ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti alla attuazione della presente legge.